



Maddalena Petronelli

## IL NUOVO PROCESSO DI PERSONE, MINORENNI E FAMIGLIE

*Aggiornato al correttivo della riforma Cartabia*



Titolo **IL NUOVO PROCESSO IN MATERIA  
DI PERSONE, MINORENNI E FAMIGLIE**

**Sottotitolo:** aggiornato al correttivo della riforma Cartabia

**Editore:** Duepuntozero

**Autori:** Maddalena Petronelli

**Anno:** aprile 2025

**Libro:** 424 pagine

**Isbn:** 9788833271644



## L'OPERA

---

Il volume contiene una panoramica sui procedimenti in materia di famiglia, persone e minorenni, a seguito delle modifiche introdotte con il d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 (c.d. correttivo Cartabia).

L'intervento del legislatore ha emendato alcuni aspetti della riforma del processo civile con l'obiettivo di rendere più efficace e veloce anche la trattazione dei procedimenti in ambito di diritto di famiglia.

Tra i temi oggetto di modifica si segnalano: il contenuto degli atti introduttivi, la prima udienza in caso di abusi familiari o condotte violente, lo svolgimento dell'udienza di comparizione delle parti, i poteri del giudice di adottare provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse delle parti e dei figli, i nuovi poteri del pubblico ministero in tema di impugnazioni, la fase istruttoria e decisoria.

Particolare attenzione è rivolta alla reclamabilità dei provvedimenti temporanei adottati nel corso del giudizio di primo grado e alle misure di protezione previste per le ipotesi in cui siano adottate situazioni di violenza domestica o di genere.

Il tutto senza tralasciare un esame approfondito sul nuovo rito unificato in materia di separazione e divorzio e sul rito unico per persone, famiglia e minori anche alla luce dei più recenti interventi giurisprudenziali. Non mancano formule annotate e schemi per la redazione dei principali atti.

## Autore

---

**Maddalena Petronelli**, avvocato cassazionista. Presidente della sede territoriale di Trani della Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni, esercita nel campo del diritto civile, occupandosi in particolare di diritto dei minori e della famiglia. Collabora con riviste giuridiche del settore e ha curato compendi, monografie e codici approfondendo gli aspetti operativi, patrimoniali e processuali della crisi familiare, i profili tradizionali e contemporanei della responsabilità genitoriale, le linee evolutive del nuovo contenzioso familiare emergenti dal panorama giurisprudenziale nazionale ed internazionale.

Tra i numerosi contributi, per Edizioni Duepuntozero, ha pubblicato *Gli aspetti patrimoniali della crisi familiare* (2018), *I nuovi profili della responsabilità genitoriale: diritti, doveri e tutele* (2019), *Codice della famiglia* (2021), *La riforma del diritto di famiglia* (2022), *Codice commentato del nuovo contenzioso familiare* (2023), *La tutela dei minori: aspetti sostanziali e processuali* (2024).



Seguono  
**Indice ed estratti**



## Indice

Prefazione .....	p. 5
------------------	------

### CAPITOLO I

#### **IL NUOVO PROCESSO DI FAMIGLIA: LE RAGIONI DELLA RIFORMA**

1. Le ragioni della riforma: l'inadeguatezza del sistema .....	7
1.1. La violazione del principio del contraddittorio .....	9
1.2. Il contrasto di giudicati .....	10
2. La formulazione del Disegno di legge 1662 e i lavori della Commissione Luiso .....	11
2.1. I diversi comparti e le fasi della riforma .....	14
2.2. l'ambito applicativo del nuovo modello processuale .....	16
3. Le modifiche introdotte con il d.lgs. n. 164/2024 .....	17

### CAPITOLO II

#### **DISPOSIZIONI GENERALI DEL NUOVO RITO UNITARIO**

1. L'ambito di applicazione del nuovo rito unitario in materia di persone, famiglia e minori .....	23
1.1. I procedimenti riguardanti il risarcimento del danno endofamiliare .....	25
1.2. I procedimenti di volontaria giurisdizione .....	27
1.3. I poteri attribuiti al notaio in materia di volontaria giurisdizione .....	28
2. La domanda di divisione dei beni oggetto di comunione legale .....	32
3. Il mutamento di rito .....	33
4. Composizione dell'organo giudicante .....	35
5. I poteri officiosi del giudice .....	38
5.1. I poteri del giudice prima e dopo la Riforma Cartabia nei giudizi afferenti alle relazioni familiari .....	40
5.2. Rapporto tra l'art. 473-bis.2 c.p.c. e l'art. 473 bis.42 c.p.c. ....	42
5.3. I limiti di estensione dei poteri officiosi del giudice .....	44
5.4. I poteri d'ufficio del giudice in caso di incompetenza territoriale .....	46
6. I poteri del Pubblico Ministero .....	46

### CAPITOLO III

#### **L'ASCOLTO DEL MINORE**

1. L'ascolto del minore: premessa .....	53
2. L'evoluzione normativa e giurisprudenziale dell'ascolto del minore .....	54

## Indice

3. Le modifiche apportate dalla legge delega e dal successivo d.lgs. n. 149/2022 .....	58
4. Le eccezioni all'ascolto del minore .....	59
5. Il mancato ascolto .....	63
6. L'ascolto del minore nell'istituto della negoziazione assistita .....	67
7. L'ascolto del minore in caso di rifiuto del minore ad incontrare il genitore .....	68
7.1. La sindrome da alienazione parentale .....	69
7.2. La posizione della giurisprudenza in caso di sindrome da alienazione parentale .....	72
8. L'ascolto del minore in caso di violenza familiare.....	74
9. L'ascolto del minore da parte del curatore speciale .....	76
10. Le modalità dell'ascolto del minore nella vecchia disciplina .....	78
11. Le novità introdotte con la Riforma Cartabia .....	80

## CAPITOLO IV

### IL CURATORE DEL MINORE

1. La nomina del tutore e del curatore del minore.....	85
2. Il curatore speciale del minore: le ragioni della riforma .....	89
3. La figura del curatore speciale del minore nella normativa internazionale.....	90
4. La figura del curatore speciale del minore nella normativa interna .....	91
5. La rappresentanza del minore nei casi di conflitto presunti per legge .....	94
6. Le novità introdotte con la legge n. 206/2021 e con il d.lgs. n. 149/2022 .....	97
6.1. Le ipotesi di nomina del curatore speciale del minore .....	98
7. I poteri del Curatore speciale del minore .....	100
7.1. L'ascolto del minore .....	101
8. La revoca del curatore speciale del minore .....	103
9. Il compenso del curatore speciale del minore .....	103

## CAPITOLO V

### LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO UNITARIO IN MATERIA DI PERSONE, FAMIGLIA E MINORI

1. Il nuovo modello processuale .....	105
2. La competenza per territorio: la residenza abituale del minore .....	106
2.1. Il trasferimento illecito del minore .....	111
2.2. Gli altri criteri di competenza per territorio .....	112
3. Il riparto di competenza: la disciplina nel sistema anteriforma .....	113
3.1. Le modifiche introdotte con la riforma Cartabia .....	123
3.2. Il meccanismo di raccordo .....	125
4. L'atto introduttivo: la forma .....	126
4.1. I documenti da produrre in caso di richiesta di contributo economico e in presenza di figli minori .....	127
4.1.1. Il piano genitoriale .....	128

## Indice

4.2. L'assenza dei requisiti del ricorso .....	130
4.3. Il ricorso del Pubblico Ministero .....	131
5. Il deposito del ricorso e gli adempimenti conseguenziali .....	132
6. I provvedimenti indifferibili .....	134
6.1. La reclamabilità dei provvedimenti indifferibili .....	137
7. La costituzione del convenuto .....	139
8. L'esercizio dello <i>ius variandi</i> .....	141
9. Il regime delle preclusioni .....	144
10. L'intervento volontario .....	147
11. L'udienza di comparizione delle parti .....	150
11.1. L'udienza di comparizione delle parti in caso di violenza intra-familiare .....	153
11.2. Le novità introdotte dal d.lgs. n. 164/2024 .....	155
11.3. L'ascolto del minore .....	155
12. I provvedimenti del giudice a seguito della prima udienza di comparizione delle parti .....	156
12.1. L'efficacia dei provvedimenti provvisori .....	158
12.2. Il reclamo avverso i provvedimenti temporanei e urgenti: la disciplina nel sistema ante riforma .....	159
12.3. La reclamabilità dei provvedimenti temporanei nel nuovo rito unitario ..	162
13. La modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti .....	167
14. La prosecuzione del giudizio .....	170
14.1. I provvedimenti istruttori: l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio .....	171
14.2. La nomina di un esperto su richiesta delle parti .....	175
14.3. L'intervento dei servizi sociali o sanitari nei procedimenti a tutela dei minori .....	176
15. La decisione della causa .....	177

## CAPITOLO VI

### I PROCEDIMENTI CONNESSI ALLA CRISI FAMILIARE

1. Premessa .....	179
2. La competenza per materia .....	179
2.1. La <i>vis attrattiva</i> .....	182
3. La competenza per territorio .....	183
4. I poteri del pubblico ministero. Le novità del decreto Correttivo alla Cartabia .....	186
5. Forma e contenuto degli atti introduttivi .....	186
6. Il cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio: le ragioni della riforma .....	190
6.1. La disciplina del cumulo delle domande di separazione e divorzio .....	191
6.2. Il cumulo delle domande di separazione e divorzio nei procedimenti congiunti .....	196

## Indice

6.3. I problemi di coordinamento irrisolti .....	198
7. I provvedimenti temporanei e urgenti e il successivo svolgimento del procedimento .....	200
8. Il procedimento su domanda congiunta .....	203
9. Il procedimento congiunto di modifica dei provvedimenti della crisi familiare .....	208
10. La negoziazione assistita .....	209

## CAPITOLO VII

### IL SISTEMA PROCESSUALE IN CASO DI ALLEGAZIONE DI EPISODI DI VIOLENZA DI GENERE O DOMESTICA

1. Premessa .....	211
2. L'ambito di applicazione .....	214
3. Il ricorso introduttivo. L'onere di allegazione .....	216
4. Lo svolgimento del procedimento .....	218
5. La vittimizzazione secondaria .....	220
6. I poteri istruttori attribuiti al giudice .....	222
7. I provvedimenti del giudice .....	223

## CAPITOLO VIII

### IL GIUDIZIO DI APPELLO

1. L'atto introduttivo del giudizio di appello .....	227
2. La fase successiva al deposito del ricorso .....	228
3. La costituzione dell'appellato e la proposizione dell'appello incidentale .....	229
4. L'intervento del Pubblico ministero .....	230
5. L'udienza di discussione e la decisione .....	232
6. I provvedimenti <i>ex art.</i> 473-bis.15 e 22 c.p.c. ....	233
6.1. Il reclamo avverso i provvedimenti <i>ex art.</i> 473-bis.15 e 22 c.p.c. ....	234
7. Le domande e le eccezioni nuove .....	235

## CAPITOLO IX

### L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI

1. Le garanzie a tutela del credito. Aspetti generali .....	237
2. L'obbligo di prestare garanzie personali o reali .....	239
3. L'iscrizione di ipoteca giudiziale .....	240
4. Il sequestro dei beni del coniuge .....	242
5. Il pagamento diretto del terzo .....	244
6. L'attuazione dei provvedimenti sull'affidamento. Le indicazioni contenute nella legge n. 206/2021 .....	247
6.1. Il sistema delineato con il d.lgs. n. 149/2021. La competenza .....	250
6.1.1. Il procedimento .....	252

7. I provvedimenti in caso di inadempienze e violazioni .....	253
---	-----

CAPITOLO X

**ORDINI DI PROTEZIONE  
CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI**

1. L'evoluzione storica dell'istituto .....	259
2. Natura, finalità ed effetti dell'adozione degli ordini di protezione .....	260
3. I presupposti oggettivi per l'emanazione dell'ordine.	
La nozione di abuso familiare .....	261
3.1. Il pregiudizio all'integrità fisica .....	264
3.2. Il pregiudizio all'integrità morale .....	265
3.3. La valutazione e la rilevanza della condotta pregiudizievole .....	265
4. I presupposti soggettivi per l'emanazione delle misure di protezione .....	266
4.1. La sussistenza di legami familiari .....	267
5. Il procedimento. La natura .....	269
5.1. La competenza territoriale.	
Le novità del decreto Correttivo alla Cartabia .....	270
5.2. La legittimazione attiva e passiva .....	271
5.3. Il procedimento .....	271
5.4. Il contenuto dell'ordine di protezione. L'inibitoria dei comportamenti ....	274
6. L'allontanamento dalla dimora familiare .....	274
6.1. Il divieto di avvicinamento .....	275
6.2. L'intervento dei servizi sociali e delle associazioni .....	276
6.3. Le disposizioni di carattere economico .....	276
6.4. La discrezionalità del giudice nella scelta della misura da adottare .....	277
7. La durata dell'ordine di protezione .....	278
8. Il pericolo determinato da altri familiari .....	278
 Bibliografia .....	 279
 Raffronto Normativo .....	 285
 Formulario .....	 318
<i>Ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c. per la regolamentazione dell'esercizio della     responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio</i> .....	318
<i>Comparsa di costituzione del convenuto</i> .....	322
<i>Reclamo alla Corte di Appello</i> .....	325
<i>Ricorso per inadempienze o violazioni ex art. 473-bis.39 c.p.c.</i> .....	327
<i>Ricorso per richiedere emissione di ordini di protezione</i> .....	331
<i>Ricorso per richiedere l'emissione di ordini di protezione in corso di causa</i> .....	336
<i>Reclamo avverso l'adozione di ordini di protezione contro     gli abusi familiari (post riforma Cartabia)</i> .....	339
<i>Ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi con richiesta     di provvedimenti indifferibili e urgenti</i> .....	342
<i>Istanza urgente per provvedimenti indifferibili</i> .....	344

*Indice*

<i>Ricorso per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio</i> .....	347
<i>Ricorso giudiziale per separazione personale dei coniugi e per il divorzio (cumulo delle domande)</i> .....	350
<i>Ricorso per scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio</i> .....	355
<i>Ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi</i> .....	360
<i>Domanda di separazione consensuale quando dal matrimonio sono nati figli e le parti intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte</i> .....	364
<i>Impugnazione della sentenza che modifica la sentenza di separazione giudiziale dei coniugi o omologa gli accordi raggiunti in sede di separazione consensuale</i> .....	368
<i>Ricorso giudiziale per figli nati fuori da matrimonio</i> .....	371
<i>Ricorso congiunto per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio</i> .....	374
<i>Memoria ex art. 473-bis.17, comma 1, c.p.c.</i> .....	377
<i>Memoria ex art. 473-bis.17, comma 2, c.p.c.</i> .....	379
<i>Memoria ex art. 473-bis.17, comma 3, c.p.c.</i> .....	381
<i>Atto di precetto separazione /divorzio</i> .....	383
<i>Intimazione di pagamento ex art. 473-bis.37 c.p.c.</i> .....	387
<i>Modello di Piano Genitoriale congiunto (individuale)</i> .....	390
<i>Linee guida</i> .....	404
<i>Linee Guida per la consulenza tecnica d'ufficio nei procedimenti in materia di famiglia e minori</i> .....	404





La modifica introdotta per effetto del Correttivo alla legge Cartabia relativamente ai giudizi di scioglimento della comunione legale porrà, inoltre, dei problemi di coordinamento che sono la diretta conseguenza delle previsioni concernenti l'entrata in vigore del citato testo normativo. Il legislatore ha, infatti, previsto che le disposizioni del d.lgs. n. 164/2024 siano applicabili a far data dal 26 novembre 2024 a tutti i procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023 tra i quali ben potrà accadere che vi siano giudizi nel cui ambito siano state formulate domande di scioglimento della comunione che occorrerà capire a quale sorte saranno soggette.

### **3. Il mutamento del rito**

Il correttivo introdotto con il d.lgs. n. 164/2024 ha tentato di risolvere le criticità emerse in sede di prima applicazione del nuovo processo unitario relativamente alle ipotesi in cui la parte commetta un errore nella scelta del rito applicabile al caso di specie. Per effetto delle novità introdotte con il testo normativo in esame, il legislatore è pervenuto alla modifica del terzo, del quarto e del quinto comma dell'art. 473-*bis* c.p.c. che disciplinano l'ipotesi del mutamento di rito per il caso in cui uno dei procedimenti previsti dal primo comma sia stato promosso in forme diverse da quelle del rito unificato o, viceversa, per il caso in cui una causa promossa nelle forme del rito unificato riguardi un procedimento diverso da quelli previsti dal primo comma dell'art. 473-*bis*. La nuova disciplina, che sostanzialmente trae spunto dalle previsioni contenute agli artt. 426 e 427 c.p.c. per il rito ordinario, nonché da quelle di cui all'art. 4 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, prevede che, nell'ipotesi in cui uno dei procedimenti previsti dal primo comma dell'art. 473-*bis* c.p.c. sia stato promosso in forme diverse da quelle del rito unificato, il giudice debba ordinare il mutamento del rito e fissare l'udienza di prima comparizione ai sensi dell'art. 473-*bis* 21 c.p.c., con assegnazione alle parti dei termini perentori per l'eventuale integrazione degli atti.

Mutuando quanto sostenuto dalla dottrina in relazione alle ipotesi disciplinate dagli artt. 426 e 427 c.p.c., il termine per l'integrazione degli atti introduttivi dovrebbe essere differenziato, in modo tale da consentire all'attore di integrare le domande ed al convenuto di replicare a tale integrazione<sup>9</sup>.

In ogni caso, deve ritenersi, sempre in applicazione analogica delle previsioni che disciplinano il processo del lavoro, che la possibilità di integrare gli atti introduttivi non consenta di superare preclusioni e decadenze eventualmente

---

<sup>9</sup>Luiso, *Il processo del lavoro*, Torino, 1992, p. 93.

maturate secondo il rito prescelto<sup>10</sup>.

Qualora, invece, un giudizio non rientrante nell'ambito applicativo della disposizione in esame sia stato promosso con le forme del rito speciale, il giudice, se la causa stessa rientra nella sua competenza, ordina il mutamento del rito dando le disposizioni per l'ulteriore corso del processo, altrimenti dichiara la propria incompetenza fissando un termine perentorio per la riassunzione della causa.

In entrambi i casi, il provvedimento con il quale il giudice dispone il mutamento del rito assume la forma di ordinanza e la disposizione deve essere adottata "*non oltre la prima udienza*".

Alla base della scelta adottata dal legislatore si pongono ragioni di economia processuale, essendo intento del legislatore arginare il rischio che un procedimento introdotto nelle forme errate possa protrarsi per poi giungere ad una dichiarazione di inammissibilità della domanda.

L'esigenza di apprestare soluzioni rimediali rispetto all'errore della parte nella scelta del rito assume rilievo soprattutto nel contenzioso di famiglia, vista la delicatezza degli interessi coinvolti e, sovente, dell'urgenza di provvedere che giustificano lo "*sbarramento*" temporale entro la quale deve essere adottato il provvedimento di conversione che, invece, non previsto dagli artt. 426 e 427 c.p.c. relativamente ai quali, al contrario, si ritiene che l'ordinanza di mutamento del rito possa essere adottata anche dopo l'esaurimento dell'istruttoria e finanche in fase di decisione<sup>11</sup>.

In ogni caso, gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le forme del rito seguito prima del mutamento e restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate.

Quanto al regime dell'ordinanza che dispone il mutamento, in via di prima applicazione della nuova disciplina può ritenersi applicabile, anche in tal caso, l'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'ordinanza *ex artt.* 426 e 427 c.p.c. secondo cui il provvedimento di mutamento del rito costituisce un atto interno di natura ordinatoria e non involge questioni di competen-

---

<sup>10</sup>Montesano, Vaccarella, *Diritto processuale del lavoro*, Napoli, 1996, p. 238; Ianniruberto, *Il mutamento del rito e la dichiarazione di incompetenza nel processo del lavoro*, in RDPr, 1976, p. 528. In giurisprudenza Cass. Civ., 28 aprile 2017, n. 10569: "*Il mutamento del rito da ordinario a speciale non comporta una rimessione in termini rispetto alle preclusioni già maturate alla stregua della normativa del rito ordinario, dovendosi correlare l'integrazione, prevista dall'art. 426 c.p.c., degli atti introduttivi, alle decadenze di cui agli artt. 414 e 416 c.p.c. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto tardiva l'eccezione - ben proponibile, nella fattispecie, nella comparsa di costituzione e risposta - di illegittimità di un secondo licenziamento formulata dal lavoratore soltanto con la memoria difensiva successiva al mutamento del rito*".

<sup>11</sup> Andrioli, in Andrioli, Barone, Pezzano, Proto Pisani, *Le controversie in materia di lavoro. Legge 1° agosto 1973, n. 533 e norme connesse*, 2ª ed., Bologna-Roma, 1987, p. 140; Denti, Simoneschi, *Il nuovo processo del lavoro*, Milano, 1974, p. 147.

za e, dunque, come tale non è impugnabile con il mezzo del regolamento di competenza<sup>12</sup>.

#### **4. Composizione dell'organo giudicante**

Uno degli aspetti più rilevanti della riforma Cartabia, su cui si è maggiormente incentrata l'attenzione del legislatore, attiene all'individuazione dei principi e dei criteri direttivi del nuovo rito applicabile a tutti i procedimenti concernenti le persone, i minorenni e le famiglie, nel cui ambito, in attuazione delle linee guida contenute all'art. 23 della legge n. 206/2021, è stato previsto che con il nuovo rito il Tribunale giudichi in composizione collegiale, pur se è prevista la facoltà di delegare la trattazione e l'istruzione della controversia a un giudice designato.

Si tratta di una facoltà utilizzabile sino all'entrata in vigore della riforma ordinamentale, prevista dall'art. 24 della più volte citata legge n. 206/2021, a seguito della quale verrà istituito il nuovo Tribunale per le persone, la famiglia e i minorenni, le cui sezioni circondariali decideranno in composizione monocratica.

Tenendo presente la natura dei giudizi familiari e considerata la tipologia delle domande proposte, afferenti sia ai diritti disponibili che a quelli indisponibili, i poteri del giudice designato dal collegio giudicante sono molteplici ricomprendendo in particolare:

- ✓ la nomina del curatore speciale del minore, ovvero del tutore provvisorio nei casi previsti;
- ✓ l'esercizio degli ampi poteri d'ufficio riconosciuti nel caso in cui debbano essere adottati provvedimenti in materia di minori;

---

<sup>12</sup> Cass. Civ., 6 aprile 2001, n. 5174: *“I provvedimenti di carattere ordinatorio, in quanto re-trattabili e comunque inidonei a pregiudicare la decisione della causa, non hanno natura di sentenza implicita sulla competenza; pertanto, non è suscettibile di impugnazione né di regolamento di competenza l'ordinanza con la quale il tribunale, investito nelle forme del rito ordinario di una controversia relativa ad assegnazione degli utili di un'impresa familiare (art. 230 bis c.c.), abbia disposto il mutamento del rito da ordinario in quello speciale disciplinato dagli art. 409 e ss. c.p.c., avendo rilevato che la sopravvenuta istituzione del giudice unico in primo grado imponeva di ritenere superata la questione d'incompetenza funzionale, sicché residuava solo un problema di violazione del rito applicabile o di distribuzione della competenza interna di uno stesso ufficio giudiziario”*. Cass. Civ., 5 aprile 2021, n. 5071: *“La controversia se una causa, appartenente alla competenza territoriale dell'ufficio giudiziario adito deve essere trattata con il rito ordinario o speciale, non attiene alla competenza, ma al rito, oltre che alla ripartizione degli affari all'interno dello stesso ufficio, e, pertanto, non è ammissibile il regolamento di competenza”*.



dichiarazione giudiziale di paternità, ferma restando, ai fini della procedibilità di quest'ultima, del passaggio in giudicato della sentenza di disconoscimento, secondo un meccanismo non dissimile da quello previsto dall'art. 473-bis 49 c.p.c.<sup>253</sup>.

Come innanzi detto, con la medesima pronuncia, il Tribunale di Genova ha sollevato dubbi circa la compatibilità dei termini processuali del nuovo rito in materia di famiglia, previsti degli artt. 473-bis 14, 473-bis 16 e 473-bis 17 c.p.c. con particolare riferimento alla possibilità di cumulo di domande che amplino il *thema decidendum*, tra cui, per l'appunto, l'ipotesi di cui all'art. 473-bis 49 c.p.c., che l'ha indotta a sollevare questione di legittimità costituzionale in considerazione dell'eseguita dei termini concessi alle parti per il deposito delle memorie difensive che comprimerebbero il loro diritto di difesa. Invero, a fronte della proposizione, da parte del resistente, di una domanda riconvenzionale ex art. 473-bis 16 c.p.c., il ricorrente ha a disposizione soli venti giorni prima dell'udienza, quindi dieci giorni dal deposito della difesa del convenuto, per prendere posizione sulle domande avversarie e modificare, in relazione ad esse, le proprie domande.

Tale termine è stato ritenuto troppo esiguo da parte del Tribunale di Genova, quantomeno nel caso di specie, trattandosi di domande diverse tra loro, che si fondano su presupposti di fatto differenti e che richiedono la formulazione di specifiche istanze istruttorie che devono essere precedute da adeguata attività di studio. I termini così definiti finiscono, dunque, per comprimere il diritto di difesa, introducendo una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai termini a difesa contemplati dagli altri riti disciplinati all'interno del sistema processual-civilistico<sup>254</sup>.

## 7. I provvedimenti temporanei e urgenti e il successivo svolgimento del procedimento

Come già evidenziato nella disamina della disciplina dei procedimenti connessi alla crisi familiare, il legislatore ha, in larga parte, rinviato alle disposizioni relative al procedimento unitario.

Ciò è stato fatto anche in relazione ai provvedimenti temporanei e urgenti che possono essere resi a seguito della comparizione personale delle parti per i

---

<sup>253</sup> Cass. civ. SS.UU. 22 marzo 2023, n. 8268: “Il giudizio di disconoscimento di paternità è pregiudiziale rispetto a quello in cui viene richiesto l'accertamento di altra paternità, così che, nel caso della loro contemporanea pendenza, il secondo va necessariamente sospeso ex art. 295 c.p.c., fino alla definizione del primo con sentenza passata in giudicato”.

<sup>254</sup> Trib. Genova, 3 maggio 2024.

quali l'art. 473-bis 50 c.p.c., rinvia alle previsioni contenute all'art. 473-bis 22, primo comma, c.p.c.

In particolare, a seguito della comparizione delle parti all'udienza di cui all'art. 473-bis 21 c.p.c., il giudice, in caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, sentite le parti e i rispettivi difensori e assunte ove occorra sommarie informazioni, dovrà adottare i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473-bis 22 c.p.c. nell'interesse delle parti e della prole, nei limiti delle domande da queste proposte, nonché i provvedimenti opportuni nell'interesse dei figli, anche oltre il rispetto delle previsioni di cui all'art. 112 c.p.c.

In relazione al contenuto dei menzionati provvedimenti, occorre ricordare che il giudice della famiglia, e in particolare quello dei minori, non incontra limiti nella tutela della posizione dei fanciulli: l'art. 473-bis 2 c.p.c., infatti, gli consente di adottare i provvedimenti ritenuti più opportuni anche in deroga all'art. 112 c.p.c., di disporre i mezzi di prova al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile, di ordinare l'integrazione della documentazione patrimoniale delle parti e di procedere alla nomina del curatore speciale nei casi previsti dalla legge.

È il caso in cui, con i più volte citati provvedimenti, il Giudice ponga a carico delle parti l'obbligo di versare un contributo economico, deve indicare la decorrenza di detto obbligo, con possibilità di farla retroagire fino alla data della domanda.

Le medesime statuizioni saranno assunte dal giudice anche nell'ipotesi in cui una delle parti non dovesse comparire senza giustificato motivo.

Nel caso in cui vi siano figli minori, nella stessa ordinanza, il giudice deve indicare le informazioni che ciascun genitore è tenuto a dare all'altro.

Si tratta di una previsione del tutto innovativa, finalizzata, con ogni evidenza, a rafforzare il principio di bigenitorialità che permane anche nel regime separativo e che impone alle parti di mantenere un atteggiamento di collaborazione in funzione delle esigenze del minore<sup>255</sup>.

Ciò lo si ricava dall'esame della relazione illustrativa alla Riforma Cartabia in cui è espressamente indicato che la previsione in esame è volta ad evitare il contenzioso così detto "*satellitare*", spesso alimentato da condotte ostruzionistiche che non di rado è proprio il genitore affidatario a porre in essere in pregiudizio dell'altro.

La norma in commento, infatti, è stata introdotta proprio al fine di porre rimedio a tali situazioni: essa dà attuazione al principio delega contenuto all'art. 1, comma 23, lett. g) e r) della legge n. 206/2021 nella parte in cui disponeva

---

<sup>255</sup> Danovi, Criteri ispiratori, principi e caratteri del nuovo procedimento familiare, in FD, 2023, 11, p. 907 ss.; Danovi, op cit., p. 797.

che, “in assenza di limitazioni o provvedimenti di decadenza della responsabilità genitoriale, nell’assumere i provvedimenti circa l’affido dei figli minori il giudice indichi quali sono le informazioni che ciascun genitore deve obbligatoriamente comunicare all’altro” e che “nell’adottare i provvedimenti temporanei e urgenti il giudice possa formulare una proposta di piano genitoriale nella quale illustrare la complessiva situazione di vita del minore e le sue esigenze dal punto di vista dell’affidamento e dei tempi di frequentazione dei genitori, nonché del mantenimento, dell’istruzione, dell’educazione e dell’assistenza morale del minore, nel rispetto dei principi previsti dall’art. 337 *ter* c.c.; ... all’interno del piano genitoriale siano individuati i punti sui quali vi sia l’accordo dei genitori e che il mancato rispetto delle condizioni previste nel piano genitoriale costituisce comportamento sanzionabile ai sensi dell’art. 709 *ter* c.p.c.”.

Rientra tra le facoltà concesse al giudice quella di formulare alle parti una proposta di piano genitoriale; in alternativa egli potrà procedere alla regolamentazione d’ufficio delle modalità dell’affidamento.

Nella formulazione del piano genitoriale, il Giudice non è vincolato dal contenuto dei rispettivi piani genitoriali depositati dalle parti, i quali avranno, piuttosto, il fine di consentire di acquisire informazioni quanto più dettagliate possibili circa la vita e le abitudini extrascolastiche del minore, al fine di adottare un provvedimento quanto più in linea con le esigenze della prole.

Alcuni autori sono giunti a riconoscere ai piani genitoriali depositati dalle parti valenza vincolante ai fini decisori in considerazione della previsione che impone al giudice di tenerne conto<sup>256</sup> e della possibilità di utilizzarli quale base per la formulazione di una proposta di piano genitoriale<sup>257</sup>.

L’inosservanza ad opera del genitore del piano formulato dal giudice e preventivamente accettato costituisce comportamento sanzionabile ai sensi dell’art. 473 *bis* 39 c.p.c. che riproduce, con qualche piccola integrazione, l’art. 709-*ter* c.p.c. ora abrogato<sup>258</sup>.

Con il provvedimento in esame, reso all’esito dell’udienza di comparizione delle parti, il giudice disporrà anche in relazione al prosieguo del procedimento e, dunque, all’ammissione delle richieste istruttorie formulate dalle parti, ovvero a quelle dallo stesso ritenute necessarie in virtù dei poteri di ufficio allo stesso riconosciuti.

Terminata la fase istruttoria, il giudizio si avvierà verso la fase decisoria che segue l’*iter* previsto all’art. 473 *bis* 28 c.p.c., per il procedimento unitario, che

---

<sup>256</sup> Spadafora, *La tutela del minore nella genitorialità pianificata*, in FD, 2024, p. 208 ss.

<sup>257</sup> Sesta, *La riforma e il diritto di famiglia. la prospettiva paidocentrica dal diritto sostanziale al diritto processuale*, in *Le Nuove Leggi civ. com.*, 2023, p. 1054.

<sup>258</sup> Trib. Verona, 2 novembre 2022, n. 7455.

ripropone lo schema previsto all'art. 189 c.p.c. per il rito ordinario e all'art. 352 c.p.c. per l'appello. Il Giudice, quindi, fissa l'udienza dinanzi a sé per la remissione della causa in decisione e l'assegnazione dei termini per il deposito degli scritti difensivi finali, ossia:

- un termine non superiore a sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni;
- un ulteriore termine non superiore a 30 giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
- un ulteriore termine non superiore a 15 giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie di replica.

All'udienza la causa viene rimessa in decisione e, ove sia il giudice designato a farlo, sarà lui a riferire al collegio. Detta udienza potrà tenersi anche in modalità telematica *ex art. 127 bis c.p.c.* o mediante note scritte *ex art. 127-ter c.p.c.* e rappresenta l'ultima occasione per far valere sia eccezioni in merito a fatti o domande nuove tardive, sia per allegare novità sopravvenute o domande relative a diritti indisponibili.

La sentenza dovrà essere depositata nei successivi 60 giorni.

Viceversa, nel caso in cui, all'esito dell'udienza di comparizione delle parti, il giudice non ravvisi la necessità di procedere con l'attività istruttoria, il giudizio seguirà lo schema processuale modulato sulla falsa riga dell'art. 281-*sexies* c.p.c. e, dunque, il giudice inviterà le parti alla discussione, all'esito della quale pronuncerà sentenza definitiva o, qualora la decisione riguardi la sola domanda sullo *status*, sentenza parziale con prosecuzione del giudizio per la definizione delle altre domande.

## **8. Il procedimento su domanda congiunta**

Con la riforma Cartabia, il legislatore ha inteso regolamentare in maniera uniforme i procedimenti di separazione personale dei coniugi, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento dell'unione civile e di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nonché quelli di modifica delle relative condizioni, proposti su domanda congiunta dalle parti, la cui disciplina è contenuta all'art. 473-*bis* 51 c.p.c.

Analizzando nello specifico lo schema processuale delineato per effetto della riforma, occorre innanzitutto evidenziare che la competenza territoriale è stata affidata al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio di una delle parti, anche per il caso in cui siano presenti figli minori della coppia stante il man-



## CAPITOLO VIII

### IL GIUDIZIO DI APPELLO

SOMMARIO: 1. L'atto introduttivo del giudizio di appello – 2. La fase successiva al deposito del ricorso – 3. La costituzione dell'appellato e la proposizione dell'appello incidentale – 4. L'intervento del Pubblico ministero – 5. L'udienza di discussione e la decisione – 6. I provvedimenti *ex art. 473-bis.15 e 22 c.p.c.* – 6.1. Il reclamo avverso i provvedimenti *ex art. 473-bis.15 e 22 c.p.c.* – 7. Le domande e le eccezioni nuove.

#### 1. L'atto introduttivo del giudizio di appello

Il legislatore delegato, raccogliendo le poche indicazioni contenute nella legge delega, ha disciplinato in via autonoma il giudizio di appello avverso le pronunce emesse nell'ambito di procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni ed alle famiglie, sia per ciò che concerne la forma dell'atto introduttivo, che in relazione al regime delle preclusioni, nel cui ambito ha dovuto necessariamente tener conto di quanto delineato per i giudizi di primo grado. L'intervento legislativo sul punto ha portato alla creazione di un modello processuale strutturato secondo lo schema tipico dei giudizi aventi natura contenziosa, pur mantenendo la snellezza e l'elasticità propria del rito camerale previsto nel sistema ante riforma, con frequenti richiami alle norme dell'appello ordinario, in cui è stata mantenuta la collegialità della trattazione e della decisione e introdotto il riconoscimento di poteri "*officiosi*" in capo al giudice per tutte quelle situazioni in cui vi sia la necessità di tutelare gli interessi dei minori. In questo contesto, la prima scelta è stata quella di modulare gli oneri di forma dell'atto introduttivo sulla scorta di quanto previsto per il procedimento di primo grado, prevedendo, quindi, che lo stesso debba avere la forma del ricorso e contenere gli elementi di cui all'art. 342 c.p.c.

In particolare, il ricorso dovrà contenere le indicazioni prescritte dall'art. 163 c.p.c., e dovrà essere motivato mediante:

- l'indicazione delle parti del provvedimento che si intendono appellare e delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
- l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

In virtù del principio di conservazione degli atti, può ritenersi applicabile la giurisprudenza formatasi nella vigenza della disciplina anteriore, in virtù della



quale l'impugnazione erroneamente introdotta con atto citazione è fatta salva purché notificata nei termini di legge.

Interessante in detta sede è l'esame della disciplina contenuta nel d.lgs. n. 149/2022 come integrata dalla legge n. 197/2022, con riferimento all'applicabilità delle nuove disposizioni ai procedimenti di impugnazione.

Invero, l'art. 35 del d.lgs. n. 149/2022, contenente la disciplina transitoria in materia di processo civile, prevedeva diverse scansioni temporali per l'entrata in vigore del nuovo sistema processuale, tra cui l'applicabilità delle norme relative ai giudizi di impugnazione a decorrere dal 30 giugno 2023, data riferita non alla proposizione del giudizio di primo grado ma a quella del deposito della sentenza da impugnare.

Come sottolineato nella relazione introduttiva al citato testo normativo, detta scelta è stata attuata al fine di rendere effettiva l'entrata in vigore della riforma poiché, assumendo quale parametro di riferimento per l'applicabilità della nuova normativa la data di proposizione del giudizio di primo grado, l'efficacia delle disposizioni afferenti a tale ambito sarebbe stata posticipata di diversi anni.

Tale impianto normativo è stato modificato dall'art. 1, comma 380, della legge n. 197/2022 che, relativamente alle previsioni di cui agli artt. 283, 434, 436-*bis*, 437 e 438 c.p.c., ha generalizzato l'applicabilità delle nuove disposizioni a tutte le impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023 e, dunque, non più in relazione alla data di deposito della pronuncia. Dal quadro normativo così delineato ne rimane esclusa la disposizione in esame, la cui applicabilità è riferita, con ogni evidenza, alle pronunce rese a seguito del rito unico come disciplinato dal presente titolo.

In relazione a tale aspetto potrebbe sostenersi che, nel periodo di transizione tra l'una e l'altra disciplina, le impugnazioni da proporsi, ad esempio, avverso pronunce rese in giudizi di separazione e divorzio ante riforma, dovranno seguire le nuove disposizioni previste per il giudizio civile, applicabili, come innanzi detto, a tutte quelle introitate successivamente al 28 febbraio 2023, mentre le norme di cui alla presente sezione, dovranno trovare applicazione per le impugnazioni proposte avverso le pronunce rese nell'ambito di giudizi disciplinati dal rito unico.

## **2. La fase successiva al deposito del ricorso**

A seguito del deposito del ricorso in appello, il presidente, ai sensi delle previsioni di cui all'art. 473-*bis* 31 c.p.c., deve, nei successivi cinque giorni, provvedere alla nomina del giudice relatore e alla fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e di trattazione del procedimento.

Nel medesimo provvedimento egli deve indicare il termine entro il quale l'appellante deve provvedere alla notifica del ricorso e del decreto, assicurando che tra la data di notificazione all'appellato e l'udienza intercorra un termine non inferiore a novanta giorni, ovvero a centocinquanta giorni qualora la notifica debba compiersi all'estero.

Al fine di consentire al giudice di avere un quadro attuale della situazione familiare, anche al fine di captare criticità o disagi a cui dar tempestivo ristoro e di conoscere, altresì, la situazione economica e patrimoniale delle parti aggiornata, l'ultimo comma dell'art. 473-bis 31 c.p.c. prevede, nell'ambito dei poteri di ufficio riconosciuti al giudice, che il Presidente acquisisca le relazioni aggiornate dei servizi sociali o sanitari eventualmente incaricati e ordini alle parti di depositare la documentazione aggiornata di cui all'articolo 473-bis.12, terzo comma e precisamente:

- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
- gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.

La fase istruttoria del giudizio è, quindi, affidata, per evidenti esigenze di accelerazione dei tempi processuali, ad un giudice relatore; la trattazione e decisione, invece, sono collegiali.

### **3. La costituzione dell'appellato e la proposizione dell'appello incidentale**

Secondo il modello processuale introdotto con il d.lgs. n. 149/2022, l'appellato deve costituirsi entro trenta giorni prima dell'udienza fissata dal Presidente della Corte di appello, con il deposito di una comparsa di costituzione nel cui ambito deve esporre tutte le sue difese in modo chiaro e specifico.

Il tenore letterale dell'art. 473-bis 31 c.p.c. richiama, senza ombra di dubbio, il novellato art. 121 c.p.c. in cui è stato espressamente consacrato il principio di chiarezza e sinteticità degli atti processuali, funzionale a garantire la ragionevole durata del processo.

L'appellato, inoltre, deve indicare i mezzi di prova di cui intende valersi ed allegare i documenti che offre in comunicazione, nei limiti di cui all'art. 473-bis 35 c.p.c.

In questa sede, il resistente potrà sollecitare la concessione dei provvedimenti indifferibili ai sensi dell'art. 473-bis 15 c.p.c., ovvero quelli temporanei ed

urgenti ai sensi dell'art. 473-*bis* 22 c.p.c.

Il termine previsto dalla norma per la costituzione dell'appellato ha natura perentoria<sup>289</sup> poichè solo in tal modo è possibile raggiungere lo scopo cui è finalizzata la norma, ossia giungere all'udienza di discussione con un *thema decidendum* già definito.

Nella comparsa, tempestivamente depositata, l'appellato potrà anche proporre, a pena decadenza, appello incidentale, al fine di far valere la soccombenza della controparte su una situazione sostanziale diversa da quella che è oggetto dell'appello principale.

Inoltre, a salvaguardia del diritto di difesa delle parti, il legislatore ha previsto, al secondo comma dell'art. 473-*bis* 32 c.p.c., la possibilità che, analogamente a quanto previsto per il giudizio di primo grado, vi sia lo scambio di memorie e precisamente di una prima memoria di replica da parte dell'appellante da depositare venti giorni prima dell'udienza e di altra memoria a cura dell'appellato da depositare nel termine di dieci giorni prima dell'udienza.

In questo modo, oltre a garantire il pieno contraddittorio tra le parti, si giunge alla prima e, potenzialmente, unica udienza del procedimento con una attività difensiva già definita ed esaurita in modo da bilanciare l'obbiettivo della speditezza ed economia processuale, a cui il legislatore della riforma si è ispirato, con il diritto di tutela per le parti.

#### 4. L'intervento del Pubblico ministero

Nella nuova disciplina del giudizio di appello, il legislatore all'art. 473-*bis* 33 c.p.c. ha regolamentato l'ipotesi in cui il Pubblico ministero debba intervenire nel giudizio di appello come parte necessaria.

La disciplina generale a cui far riferimento è quella contenuta negli artt. 69 e ss. c.p.c., ovvero, sotto il profilo ordinamentale, quella prevista agli artt. 75 e 76 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.

In linea generale, va detto che, ai sensi dell'art. 69 c.p.c., il Pubblico ministero può intervenire in un giudizio «*esercitando l'azione civile nei casi stabiliti dalla Legge*», in questo caso, la sua posizione è parificata a quella dell'attore. In alternativa il Pubblico ministero può assumere nel processo civile la posizione di interveniente necessario, in tal caso la disciplina la si ricava dall'art. 70, primo comma c.p.c. che contiene l'elencazione delle ipotesi in cui il PM, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, debba intervenire. Si tratta sostanzialmente delle «*cause che egli avrebbe potuto proporre, ma che in concreto non ha*

---

<sup>289</sup> AA.VV., *La riforma del diritto di famiglia: il nuovo processo*, in Giordano, Simeone (a cura di), Milano, 2023.